



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

REPERTORIO N. 658

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UNA PARTE
DEL MEDESIMO IMPIANTO PRESSO L'IMMOBILE EX CASERMA CANTORE SEDE
DELL'ARCHIVIO DI CUNEO

CUP F29J16000050001 - CIG 6763691661

L'anno 2016, il giorno _ (_____) del mese di ottobre, tra l'ing. Gennaro MICCIO,
nato ad Avellino il 16 aprile 1952, c.f. MCCGNR52D16A509K, Segretario regionale
per il Piemonte, giusta nomina con decreto del Direttore generale Bilancio dell'11
aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2016 al foglio 1532, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per il
Piemonte, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio medesimo (in seguito
"committente" o "stazione appaltante" o "amministrazione") e l'arch. Luca MORETTO,
nato a Torino il 19 settembre 1967, c.f. MRTLCU67P19L219O, P.I. 06628290014, in
qualità di professionista incaricato iscritto all'ordine degli architetti della provincia di
Torino al numero 3456, elettivamente domiciliato in Torino, corso Mediterraneo n. 148
(in seguito "professionista"),

premesso che:

- con decreto del Direttore generale Bilancio del 5 febbraio 2016 era disposto
l'accreditamento in contabilità ordinaria sul capitolo 7670/p.g. 7 – anno finanziario
2016 resto 2015 della somma di € 200.000,00, per il recupero funzionale dell'immobile



ex caserma Cantore, sito in Cuneo, corso Marcello Soleri, n. 6, destinato a divenire sede dell'Archivio di Stato;

- con nota prot. 1289 del 9 marzo 2016 era nominato responsabile unico del procedimento Stefania DASSI, funzionario architetto in ruolo presso questo Ministero;

- per poter eseguire il recupero funzionale dell'immobile *de quo* era necessario procedere all'affidamento del servizio di progettazione definitiva dell'impianto antincendio e della progettazione esecutiva di parte del medesimo impianto;

- con decreto 22 luglio 2016, n. 277, la stazione appaltante, su proposta del RUP, decretava di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata di cui all'art. 63, d. lgs. n. 50/2016 con invito a cinque professionisti estratti a sorte dall'elenco tenuto presso il Segretariato regionale tra coloro che risultano aver svolto progettazione e direzione lavori sia per impianti elettrici e speciali sia per impianti di riscaldamento e fluido meccanici;

- con lettere di invito del 25 luglio 2016 spedite in pari data a cinque imprese, la stazione appaltante indiceva una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 36, II comma, lett. b) e 63, d. lgs. n. 50/2016, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del minor prezzo;

- nella seduta pubblica del 10 agosto 2016, la commissione di gara, nominata con nota prot. 3743 del 9 agosto 2016, preso atto delle due domande pervenute, verificava la regolarità della documentazione amministrativa prodotta da MORETTO e proponeva di richiedere l'integrazione della documentazione dell'altro candidato, BONFANTE;

- nella medesima seduta la commissione procedeva a sorteggiare il metodo di calcolo dell'anomalia dell'offerta tra i soli criteri indicati alle lettere c) e d) dell'art. 97,



Il c., d. lgs. n. 50/2016, essendo gli unici utilizzabili nel caso di due offerte e veniva estratto il metodo sub c);

- nella successiva seduta del 6 settembre 2016, la commissione, preso atto delle integrazioni pervenute, procedeva con l'apertura delle buste economiche di MORETTO e BONFANTE, contenenti la percentuale di ribasso offerto pari, rispettivamente, al 51,32% (cinquantuno virgola trentadue due per cento) e al 21,3% (ventuno virgola tre per cento);

- calcolata la soglia di anomalia nella misura del 43,57% (quarantatré virgola cinquantasette per cento), la commissione proponeva di richiedere le spiegazioni di cui all'art. 97. I c., d. lgs. n. 50/2016, all'arch. MORETTO concedendo un termine di quindici giorni, richiesta inviata con prot. 4006 del 7 settembre 2016;

- pervenute le spiegazioni (nota prot. 4139 del 14 settembre 2016) valutate congrue dal responsabile del procedimento con comunicazione prot. 4229 del 19 settembre 2016, verificata la regolarità contributiva e fiscale e l'assenza di annotazioni sul casellario giudiziale e della banca dati ANAC in capo all'arch. MORETTO come da documentazione conservata agli atti d'ufficio, con decreto n. 377 del 27 settembre 2016, la stazione appaltante approvava gli atti della procedura negoziata e aggiudicava in via definitiva il servizio in oggetto in favore dell'odierno professionista;

- con nota prot. n. 4438 del 29 settembre 2016 era comunicata al professionista l'aggiudicazione definitiva e richiesta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, pervenuta in pari data (prot. 4446);

tutto ciò premesso, i comparenti, previa ratifica e conferma delle premesse che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.



1. La stazione appaltante affida al professionista, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di redazione della progettazione definitiva dell'impianto antincendio e della progettazione esecutiva di una parte del medesimo impianto presso l'immobile ex caserma Cantore – sede dell'Archivio di Stato, sito in Cuneo, corso Marcello Soleri, n. 6, per il recupero funzionale dell'edificio.

2. Il professionista si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 50/2016.

3. L'incarico ha ad oggetto, in particolare:

i) redazione del progetto definitivo dell'impianto antincendio dell'immobile ex caserma Cantone, con compiuta individuazione dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo dovrà altresì contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi regionali, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 23, VII c., d. lgs. n. 50/2016;

ii) redazione del progetto esecutivo di parte dell'impianto antincendio in conformità al progetto definitivo con determinazione, nel dettaglio, dei lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma; in esso ogni elemento dovrà essere identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;

iii) redazione dei documenti componenti il progetto esecutivo in conformità alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamati, con esclusione dell'art. 248, del D.P.R. n. 207/2010, applicabili sino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, III comma, d. lgs. n.



50/2016 per espressa previsione dell'art. 216, IV comma, dello stesso decreto;

iii) redazione del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

iv) redazione degli elaborati per la richiesta di parere definitivo ai vigili del fuoco.

4. L'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione della stazione appaltante sulla progettazione definitiva, in sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, in conformità a quanto disposto dagli artt. 23, XII c. e 26, d. lgs. n. 50/2016.

5. L'importo dei lavori oggetto della progettazione definitiva è stimato in € 280.000,00 (duecentottantamila) e quello dei lavori oggetto della progettazione esecutiva in € 130.000,00 (centotrentamila).

6. Il professionista è tenuto a consegnare n. 2 (due) copie in formato cartaceo e n. 2 (due) copie digitali su DVD in formato .dwg, .doc e .pdf.

Articolo 2. Corrispettivo del contratto.

1. L'importo dovuto dalla stazione appaltante al professionista per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi € 8.762,40 (ottomilasettecentosessantadue virgola quaranta), oltre agli oneri previdenziali e fiscali. L'importo tiene conto del ribasso proposto dal professionista, pari al 51,32% (cinquantuno virgola trentadue per cento) sul valore della prestazione posto a base d'asta e valutato in € 18.000,00 (diciottomila).

2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione a conclusione del servizio, previa verifica della progettazione e validazione del progetto ed autorizzazione al pagamento da parte del RUP.

Articolo 3. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi dell'art. 3, l. n. 136/2010, il professionista si obbliga a garantire la



tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto. A tal fine, sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale sarà effettuato il pagamento della prestazione:

conto corrente n. 0000046538219 intestato a Luca MORETTO

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – filiale di Torino, corso Re Umberto, n. 64/F

IBAN IT60 E062 3001 0130 0004 6538 219

Il soggetto delegato ad operare sul predetto conto è:

- Luca MORETTO, nato a Torino il 19/09/1967 (C.F. MRTLCU67P19L2190),
residente in Torino, corso Arimondi, n. 11.

2. Eventuali altri conti correnti bancari o postali dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui medesimi entro sette giorni dall'accensione.

3. Ogni fatturazione, da effettuarsi in formato elettronico, dovrà indicare il CUP ed il CIG.

Articolo 4. Esecuzione del servizio.

1. L'arch. MORETTO si impegna ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del presente contratto, del quale sarà ritenuto unico responsabile.

2. La stazione appaltante si riserva di impartire indirizzi e ulteriori disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

3. Per la copertura dei rischi di natura professionale, l'arch. MORETTO ha stipulato una polizza assicurativa presso la compagnia di assicurazioni LLOYD'S n. A113C21218 con un importo massimale assicurato di € 4.000.000,00 (quattro milioni) e con validità dal 07/05/2016 al 07/05/2017.

Articolo 5. Termine per la conclusione del servizio.

1. Il servizio dovrà essere eseguito e concluso entro 30 (trenta) giorni dalla data di



affidamento del servizio, coincidente con la data di sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo precedente, per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille), calcolata sull'importo dell'onorario dovuto, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista. La misura della penale non può in ogni caso superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.

2. Qualora il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, senza che il professionista possa pretendere alcun compenso o indennizzo, e salvo il diritto al risarcimento del danno nei confronti del professionista inadempiente.

Articolo 7. Modifiche al progetto.

1. Il professionista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, le modifiche ritenute necessarie, a giudizio insindacabile della stazione appaltante, per il rispetto di disposizioni di legge vigenti al momento della validazione del progetto medesimo, senza che ciò dia diritto ad un maggior compenso.

Articolo 8. Proprietà degli elaborati progettuali.

1. Il progetto sarà di proprietà piena della stazione appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, ovvero apportarvi variazioni che saranno riconosciute necessarie, sentito il professionista, senza che lo stesso possa eccepire alcunché, sempre che il progetto non sia modificato negli elementi essenziali e senza poter pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 9. Sospensioni e proroghe per l'ultimazione del servizio.

1. Per la sospensione dell'esecuzione, qualunque ne sia la causa, non spetta al



professionista alcun compenso o indennizzo.

2. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al professionista, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione del servizio.

3. Il professionista, se per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare la progettazione nel termine fissato può chiederne la proroga.

4. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto per la risposta, resa dal responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento.

5. Il professionista non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 10. Modifiche, risoluzione, recesso.

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106, 108 e 109, d. lgs. n. 50/2016. Ferme restando le ipotesi di risoluzione contemplate dagli artt. 108 e 110, d. lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante intima per iscritto al professionista di adempiere nel termine di 20 (venti) giorni, nei seguenti casi:

- a) inadempimento delle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- c) sospensione dell'esecuzione da parte del professionista senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dell'esecuzione senza giustificato motivo, tale da pregiudicare la realizzazione della progettazione nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del presente contratto.

2. In caso di mancato adempimento nel termine stabilito al I comma, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Il professionista è in ogni caso tenuto al risarcimento dei



danni.

Articolo 11. Oneri a carico del professionista.

1. Sono a carico del professionista tutti gli oneri previsti nella lettera d'invito, nel presente contratto e quelli imposti per legge o regolamento.

Articolo 12. Foro competente.

1. Sono devolute alla autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Torino le controversie nascenti dal presente contratto.

Articolo 13. Documenti facenti parte integrante del contratto.

1. Sono parte integrante del presente contratto, e devono intendersi qui espressamente richiamati:

- a) il progetto oggetto di richiesta di valutazione ai Vigili del Fuoco;
- b) il parere di conformità;
- c) la polizza assicurativa del professionista.

2. I documenti elencati al I comma, conservati agli atti d'ufficio, non sono materialmente allegati al presente contratto.

Articolo 14. Spese di contratto, di registro e accessorie a carico del professionista. Trattamento fiscale.

1. Tutte le spese di bollo e registro, le imposte, le tasse e comunque ogni spesa inerente e conseguente al presente contratto sono a carico del professionista.

2. Sono altresì a carico del professionista tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio, dalla data odierna a quella della verifica di conformità della progettazione.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, D.P.R. n.131/1986.

Articolo 15. Disposizioni applicabili.



1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 50/2016.

Articolo 16. Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi dell'art. 13, d. lgs. n. 196/2003, i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è il Segretario regionale.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di 3 (tre) contrassegni telematici di € 16,00 (sedici) ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti dell'ufficio.

IL SEGRETARIO REGIONALE (f.to Gennaro MICCIO con firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.a. n. 12969204, valida sino al 14 aprile 2017 e non revocata)

IL PROFESSIONISTA (f.to Luca MORETTO con firma digitale rilasciata da n. _____, valida sino al _____ e non revocata).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., il professionista dichiara di aver letto il presente contratto e di approvarne specificamente i seguenti articoli:

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Articolo 7. Modifiche al progetto.

Articolo 9. Sospensioni e proroghe per l'ultimazione del servizio.

Articolo 10. Modifiche, risoluzione, recesso.

IL PROFESSIONISTA (f.to Luca MORETTO con firma digitale rilasciata da n. _____, valida sino al _____ e non revocata).